



**OSSERVAZIONI – INTEGRAZIONI
AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
N. 424/2023/R/COM**

OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI
STATO N. 8523 DEL 5 OTTOBRE 2022, E N. 7386 DEL 27
LUGLIO 2023, IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE
DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS
NATURALE PER I PERIODI REGOLATORI 2014-2017 E
2018-2019

2 novembre 2023

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam al documento di consultazione *“Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019”*, pubblicato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità) in data 26 settembre 2023.

In linea generale, si ritiene che le regolazioni economiche dei conguagli che si dovessero rendere necessari in esito alla rideterminazione delle posizioni di ciascun Utente del servizio vengano gestite direttamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

In particolare, ove l’Autorità intenda confermare gli orientamenti prospettati nel documento di consultazione, si evidenzia come condizione necessaria e imprescindibile affinché i conguagli possano essere effettuati dall’impresa di trasporto sia la totale assenza di qualunque effetto pregiudizievole di natura sia economica che finanziaria per l’operatore infrastrutturale. Si ritiene necessario prevedere che l’impresa di trasporto sia tenuta indenne:

- a livello economico, da qualunque potenziale esposizione sui ricavi riconosciuti di competenza derivanti da differenze tra gli ammontari raccolti dagli utenti e quelli ridistribuiti per l’effettuazione dei conguagli richiesti;
- a livello finanziario, da qualunque potenziale effetto connesso alle modalità e tempistiche di effettuazione di tali conguagli. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere che tutti gli importi “a dare” in esito ai calcoli effettuati siano preventivamente resi disponibili dalla CSEA in modo da evitare una impropria esposizione finanziaria delle imprese di trasporto.

Tale impostazione è coerente con quanto previsto al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, dove viene precisato che *“qualora il totale degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore sia inferiore all’ammontare complessivo da corrispondere agli Utenti, il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili dalla Cassa tramite appositi fondi”*.

Infine si ritiene opportuno segnalare come, stante la mole dei ricalcoli che si renderanno necessari (in aggiunta alle normali attività di fatturazione per l’erogazione del servizio, alle riforme del *settlement* gas e dei conferimenti *city-gate*), sia necessario considerare tempistiche e modalità di elaborazione delle rideterminazioni in grado di consentire uno svolgimento ordinato delle attività e tali da contenere oneri gestionali in capo all’impresa di trasporto.